

**Causa C-575/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

15 settembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

31 agosto 2023

**Ricorrenti:**

FT

AL

ON

**Resistente:**

État belge (Stato belga)

**Interveniente:**

Orchestre national de Belgique

**I. Fatti e atto impugnato**

- 1 Con ricorso proposto il 26 luglio 2021, FT, AL e ON chiedono l'annullamento dell'arrêté royal du 1<sup>er</sup> juin 2021 relatif aux droits voisins du personnel artistique de l'Orchestre national de Belgique (regio decreto del 1° giugno 2021 relativo ai diritti connessi del personale artistico dell'Orchestra nazionale del Belgio) (MB n. 2021042025 del 4 giugno 2021).
- 2 Prima dell'adozione dell'atto impugnato, l'esercizio dei diritti connessi dei musicisti dell'Orchestre national de Belgique (Orchestra nazionale del Belgio, in prosieguo: l'«ONB»), interveniente, era negoziato, per singolo caso, in seno al Comité de concertation de base (Comitato di concertazione di base).

- 3 Dal 2016 sono in corso negoziati tra l'ONB e le delegazioni sindacali dei musicisti, in seno al Comitato di concertazione di base, al fine di raggiungere un accordo sulla remunerazione dei diritti connessi. Ad oggi, detti negoziati non hanno avuto esito positivo.
- 4 Nel settembre 2019, l'ONB ha deciso di proporre ai musicisti la possibilità di sottoscrivere contratti personalizzati che prevedevano determinati pagamenti forfettari, che sarebbero stati erogati immediatamente ai musicisti che avessero sottoscritto il suddetto contratto mentre, per gli altri, detti pagamenti sarebbero stati trattenuti in attesa dell'adozione di un regio decreto.
- 5 Tale regio decreto, che costituisce l'atto impugnato, è stato adottato il 1° giugno 2021. In particolare, nel suo preambolo si legge quanto segue:

«Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

(...)

considerando che l'articolo XI.205, paragrafo 4, del code de droit économique [(codice di diritto economico)] consente, nel caso in cui le prestazioni siano effettuate da un artista (interprete o esecutore) in esecuzione di un contratto di lavoro o di uno statuto contrattuale, di trasferire al datore di lavoro i diritti patrimoniali derivanti dai diritti connessi purché il trasferimento dei diritti sia espressamente previsto e la prestazione rientri nell'ambito di applicazione del contratto o dello statuto contrattuale;

considerando che il buon funzionamento dell'Orchestre national de Belgique richiede che le siano ceduti tutti i diritti relativi all'esecuzione e allo sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori dell'Orchestre national de Belgique;

considerando che l'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790 (...) sancisce il principio di una remunerazione adeguata e proporzionata per gli artisti (interpreti o esecutori), tenendo conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi;

considerando che il considerando 73 della medesima direttiva precisa che anche un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata e che gli Stati membri possono tener conto delle specificità di ciascun settore;

considerando che la remunerazione prevista dal presente regio decreto appare adeguata e proporzionata tenuto conto delle specificità del settore, degli utili generati dallo sfruttamento dei diritti connessi dei musicisti dell'Orchestre national de Belgique nonché della remunerazione dei diritti

connessi applicata nelle orchestre belghe analoghe per dimensioni e condizione giuridica;

(...))».

Il dispositivo del regio decreto prevede quanto segue:

«Articolo 1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:

1° Artista (interprete o esecutore): il musicista dell'Orchestre national de Belgique assunto ai sensi del diritto amministrativo o ai sensi di un contratto di lavoro, ad esclusione di qualsiasi musicista che eserciti la mansione di direttore d'orchestra o di solista.

(...)

8° Servizio: qualsiasi prestazione di artisti (interpreti o esecutori) che sia oggetto di una trasmissione, di una registrazione audiovisiva o di un fonogramma ai fini del suo sfruttamento da parte dell'Orchestre national de Belgique o dei suoi aventi causa, della durata minima di tre ore e massima di quattro ore o del tempo di un concerto "dal vivo". (...)

Articolo 2. L'artista (interprete o esecutore), cede all'Orchestre national de Belgique[,] in conformità alle disposizioni del presente decreto, i diritti connessi alle sue prestazioni eseguite nell'ambito della sua missione al servizio dell'Orchestre national de Belgique.

Articolo 3

§ 1. I seguenti diritti connessi sono ceduti all'Orchestre national de Belgique in virtù dell'articolo 2, in cambio delle indennità di cui agli articoli 4 e 6:  
(...)

§ 2. I diritti ceduti ai sensi dell'articolo 2 e del paragrafo 1 del presente articolo sono ceduti per l'intera durata dei diritti connessi e a livello mondiale.

(...)

Articolo 4.

§ 1. In cambio del trasferimento dei diritti ceduti ai sensi degli articoli 2 e 3, è concessa agli artisti (interpreti o esecutori) che abbiano fornito la loro prestazione per un anno intero, un'indennità annua di EUR 600 lord[i]. Per gli artisti (interpreti o esecutori) che non abbiano fornito la loro prestazione per un anno intero, l'indennità sarà di EUR 24 lord[i] per singolo servizio.  
(...)

§ 2. Tale importo è versato agli artisti (interpreti o esecutori) sotto la denominazione di “diritti connessi”.

§ 3. L’indennità annua di EUR 600 di cui al paragrafo 1 del presente articolo copre il trasferimento dei diritti connessi di cui agli articoli 2 e 3 fino a una quota annua massima di 25 servizi. (...)

(...)

Le registrazioni fonografiche in studio (...) non sono incluse in detta quota. Esse danno luogo a un’indennità specifica di EUR 3 000 per fonogramma, da dividere in parti uguali tra gli artisti (interpreti o esecutori) partecipanti.

I servizi che sono oggetto di una registrazione audiovisiva trasmessa mediante (ri)trasmissione televisiva per la quale l’organizzatore paga un compenso all’Orchestre national de Belgique non sono inclusi in detta quota. La remunerazione percepita dall’Orchestre national de Belgique per la ritrasmissione televisiva è corrisposta agli artisti (interpreti o esecutori) partecipanti in parti uguali tra gli stessi.

In caso di superamento della quota di servizi di cui al presente paragrafo, agli artisti (interpreti o esecutori) sarà dovuta un’indennità supplementare di EUR 24 lordi per servizio.

§ 4. Oltre all’indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’artista (interprete o esecutore) ha diritto a un’indennità supplementare per i diritti connessi nell’ambito dell’esecuzione di un contratto stipulato tra una persona che è soggetta esclusivamente al diritto privato e l’Orchestre national de Belgique. Il pagamento di detta indennità supplementare non può in alcun caso comportare che l’esecuzione di tale contratto da parte dell’Orchestre national de Belgique risulti in una perdita per quest’ultima.

Tale indennità è fissata, per tutti gli artisti (interpreti o esecutori), al 50% dei ricavi netti dell’Orchestre national de Belgique al netto dei costi variabili di produzione (direttore d’orchestra, ulteriori musicisti, solisti del coro, sala, spese di registrazione, marketing, drammaturgia, ...) da ripartire in parti uguali tra gli artisti (interpreti o esecutori) partecipanti.

(...))».

## **II. Contesto normativo**

### ***1. Diritto dell’Unione***

- 6 La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92) rafforza la

protezione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Essa introduce per questi ultimi un diritto a un'equa remunerazione nell'ambito dei contratti di sfruttamento delle loro opere.

7 I considerando 72 e 73 così recitano:

«72. Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione. Tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l'opera o l'esecuzione in sé, il che potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso di alcuni contratti di lavoro.

73. La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera. Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile».

8 I considerando da 74 a 78 riguardano la necessità per gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) di disporre di informazioni per quantificare il valore economico dei loro diritti, compresi la durata e la remunerazione percepita in cambio del trasferimento di questi ultimi, l'importanza della trasparenza in questo settore e la necessità di un meccanismo di adeguamento di tale remunerazione.

9 A tenore del considerando 82: «Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da impedire ai titolari di diritti esclusivi ai sensi del diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore di autorizzare l'uso a titolo gratuito delle loro opere o altri materiali, tra l'altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite a vantaggio di tutti gli utilizzatori».

10 Il capo 3, intitolato «Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento», contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

«Articolo 18 – Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

2. Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Articolo 19 – Obbligo di trasparenza (...)

Articolo 20 – Meccanismo di adeguamento contrattuale

1. Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, o dai suoi aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

(...)

Articolo 22 – Diritto di revoca

1. Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.

2. Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:

(...)

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).

(...)».

«Articolo 26 – Applicazione nel tempo

1. La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva.

2. La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.

(...)

#### Articolo 29 – Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. (...).

### **2. Diritto nazionale**

- 11 Al momento dell'adozione dell'atto impugnato, il libro XI del codice di diritto economico conteneva, al capo 3 «Dei diritti connessi» del titolo 5 «Diritti d'autore e diritti connessi», le seguenti disposizioni:

«Articolo XI.203. (...)

I diritti connessi riconosciuti nel presente capo sono mobili, cedibili e trasferibili, in tutto o in parte, conformemente alle norme del codice civile. Essi possono, in particolare, essere oggetto di alienazione o di licenza semplice o esclusiva.

(...)

#### Articolo XI.205

§ 1. L'artista (interprete o esecutore) ha il diritto di riprodurre la sua prestazione o di autorizzarne la riproduzione, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale.

(...)

§ 4. Nel caso in cui le prestazioni sono effettuate da un artista (interprete o esecutore) in esecuzione di un contratto di lavoro o ai sensi di uno statuto contrattuale, i diritti patrimoniali possono essere trasferiti al datore di lavoro, purché il trasferimento dei diritti sia espressamente previsto e la prestazione rientri nell'ambito di applicazione del contratto o dello statuto.

(...)

I contratti collettivi possono determinare l'oggetto e i termini del trasferimento.

(...)

Articolo XI.206 (...)

§ 4. L'importo della remunerazione, se non diversamente concordato, è proporzionato ai ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera audiovisiva. In tal caso, il produttore trasmetterà all'artista (interprete o esecutore), almeno una volta l'anno, una distinta dei ricavi che avrà percepito sulla base di ciascuna modalità di sfruttamento.

(...)».

- 12 La legge di trasposizione della direttiva 2019/790 è stata emanata il 19 giugno 2022. Detta legge ha modificato alcune delle disposizioni citate.

L'articolo XI.205 recita come segue:

«§ 1. L'artista (interprete o esecutore) ha il diritto di riprodurre la sua prestazione o di autorizzarne la riproduzione, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale.

(...)

§ 4. Nel caso in cui le prestazioni sono effettuate da un artista (interprete o esecutore) in esecuzione di un contratto di lavoro o ai sensi di uno statuto contrattuale, i diritti patrimoniali possono essere trasferiti o concessi in licenza al datore di lavoro, purché il trasferimento o la concessione in licenza dei diritti siano espressamente previsti e la prestazione rientri nell'ambito di applicazione del contratto o dello statuto.

(...)».

Il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata nell'ambito degli accordi di sfruttamento è sancito nei seguenti termini:

«Articolo XI.205/1. Nel caso in cui un artista (interprete o esecutore) ha trasferito o concesso in licenza i suoi diritti esclusivi di sfruttamento delle sue prestazioni nell'ambito di un accordo di sfruttamento, egli mantiene il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata».

Infine, il nuovo articolo XI.205/5 dispone quanto segue:

«Articolo XI.205/5. I contratti collettivi possono in particolare determinare:

- 1) l'oggetto del trasferimento o della concessione in licenza dei diritti;

- 2) le modalità di trasferimento o di concessione in licenza dei diritti;
  - 3) le modalità relative alla remunerazione per il trasferimento o per la concessione in licenza;
- (...))».

### **III. Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

#### ***1. Primo motivo***

- 13 I ricorrenti sostengono che un eventuale trasferimento di diritti connessi può avvenire solo con il consenso del titolare. Essi interpretano l'articolo XI.205, paragrafo 4, quarto comma, del codice di diritto economico nel senso che esso consente il trasferimento dei diritti connessi mediante contratti collettivi, in particolare nel caso in cui le prestazioni sono effettuate in esecuzione di un contratto di lavoro o di uno statuto contrattuale e i diritti patrimoniali sono trasferiti al datore di lavoro. A loro avviso, il trasferimento dei diritti connessi degli artisti (interpreti o esecutori) soggetti a uno statuto contrattuale può avere luogo solo attraverso un atto regolamentare, come lo statuto, ma con il consenso dei titolari di tali diritti, mediante un contratto collettivo risultante dalla concertazione sindacale. Orbene, mediante l'atto impugnato non è stato concluso alcun contratto collettivo sull'oggetto e le modalità del trasferimento dei loro diritti connessi.
- 14 Il resistente e l'interveniente sostengono che l'articolo XI.205, paragrafo 4, prevede un regime eccezionale di trasferimento dei diritti connessi, in particolare nel caso in cui le prestazioni sono effettuate in esecuzione di un contratto di lavoro o di uno statuto contrattuale. A loro avviso, non sarebbe necessario, in tal caso, conformarsi alle norme di diritto civile. Il trasferimento dei diritti connessi potrebbe essere previsto nel contratto di lavoro o nello statuto, a seconda dei casi. La conclusione di un contratto collettivo sull'oggetto e sui termini del trasferimento sarebbe solo facoltativa.

#### ***2. Quinto motivo***

##### *Argomento dei ricorrenti*

- 15 Il quinto motivo verte, in particolare, sulla violazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 10 e 288 TFUE e degli articoli da 18 a 20 e 22 della direttiva 2019/790.

##### *Prima parte*

- 16 I diritti connessi sono diritti di proprietà intellettuale la cui protezione è garantita, tra l'altro, dall'articolo 17 della Carta. Il trasferimento di tali diritti è possibile, ma

alle condizioni previste dall'articolo XI.205, paragrafo 4, del codice di diritto economico, cosicché l'oggetto e le modalità del trasferimento di tali diritti possono essere determinate o mediante un accordo individuale o mediante un «contratto collettivo» di natura civile, che presuppone l'incontro delle volontà delle parti.

- 17 Nel settore pubblico, i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e dipendenti, e in particolare le condizioni economiche di tali rapporti, sono per loro natura determinati unilateralmente dall'autorità amministrativa mediante atti regolamentari adottati a seguito di una negoziazione legalmente disciplinata. L'ONB e il suo personale, sia statutario sia contrattuale, appartengono a questa situazione giuridica, che è specifica del diritto amministrativo. È in questo contesto che l'atto impugnato trasferisce unilateralmente i diritti connessi dei musicisti soggetti a uno statuto e di quelli soggetti a un contratto, in assenza del consenso, individuale o collettivo, degli interessati. Orbene, trattandosi di diritti patrimoniali, essi non potevano essere trasferiti senza il consenso del loro titolare, che poteva assumere la forma di un contratto collettivo. Non prevedendo il consenso di ogni singolo musicista – il che risultava incompatibile con i principi di uguaglianza e di non discriminazione cui deve essere improntata la disciplina di tali situazioni in un atto regolamentare – l'atto impugnato non poteva essere adottato in assenza di un contratto collettivo.
- 18 In qualità di lavoratori soggetti a uno statuto, i ricorrenti ritengono di rientrare nelle disposizioni del capo 3 della direttiva 2019/790. Gli artisti assunti mediante un contratto di lavoro rientrano nel campo di applicazione *ratione personae* di tali disposizioni, mentre gli artisti assunti mediante statuto non ne sono espressamente esclusi.
- 19 L'articolo 18 della direttiva 2019/790 deve essere letto alla luce dei suoi considerando 72 e 73. L'ONB non agisce in qualità di utente finale ai sensi del considerando 72 della direttiva, ma intende acquisire i diritti degli artisti (interpreti o esecutori) per sfruttare direttamente le prestazioni degli artisti. Ne consegue che tanto gli artisti assunti mediante contratto di lavoro quanto gli artisti assunti mediante statuto dell'ONB devono beneficiare della tutela prevista dalla direttiva.

#### Seconda parte

- 20 Nella seconda parte, i ricorrenti affermano che, essendo stato adottato il 1° giugno 2021 per entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Moniteur belge*, vale a dire venerdì 4 giugno 2021, l'atto impugnato è stato pubblicato in *extremis*, l'ultimo giorno lavorativo precedente al lunedì 7 giugno 2021, termine ultimo per la trasposizione della direttiva 2019/790.
- 21 Secondo i ricorrenti, adottando l'atto impugnato appena prima del termine ultimo di trasposizione, il resistente ha creduto di poter eludere le disposizioni di tale direttiva, che rafforzano la tutela degli artisti (interpreti o esecutori) e ne

prevedono il diritto di negoziare il trasferimento dei propri diritti mediante contratto, di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata e una remunerazione ulteriore in caso di successo.

- 22 L'atto impugnato viola tali disposizioni in quanto comporta un trasferimento obbligatorio dei diritti connessi, prevede, in cambio di tale trasferimento, una remunerazione che non è affatto adeguata e proporzionata, non prevede alcuna remunerazione ulteriore in caso di successo e non prevede alcun diritto di informazione e di controllo sullo sfruttamento di tali diritti.
- 23 Dalla sentenza del 18 dicembre 1997, *Inter-Environnement Wallonie* (C-129/96, EU:C:1997:628), risulta che, in pendenza del termine per la trasposizione fissato da una direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa, conclusione confermata nella sentenza del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.* (C-212/04, EU:C:2006:443). Secondo detta giurisprudenza, l'autorità nazionale non poteva adottare disposizioni che violassero la direttiva in corso di trasposizione, ma doveva, al contrario, conformarsi ad essa già in quel momento.
- 24 Gli «atti conclusi» prima del 7 giugno 2021, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, non possono essere atti «adottati» dalle autorità pubbliche, che devono conformarsi alla direttiva già in vigore. L'atto impugnato è un regolamento generale, soggetto alle norme della direttiva, anche se adottato tra il 9 giugno 2019 e il 7 giugno 2021. L'articolo 26 della direttiva deve essere interpretato nel senso che tutela i diritti acquisiti dagli autori e dagli interpreti e non i diritti acquisiti dagli utenti. Infine, questa disposizione tutela solo i diritti legittimamente acquisiti, vale a dire nel rispetto del diritto europeo. L'articolo 26, paragrafo 2, si applica ai diritti acquisiti dopo il 6 giugno 2019 solo se non compromettono gravemente gli obiettivi della direttiva 2019/790.
- 25 L'articolo 26 della direttiva deve essere interpretato alla luce del considerando 82, nel senso che tutela i diritti acquisiti dagli autori e dagli interpreti e non i diritti acquisiti dagli utenti.

### *Argomento del resistente*

#### Sulla prima parte

- 26 Il resistente sottolinea che l'articolo 26 della direttiva 2019/790 si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021. D'altra parte, il regime economico degli agenti statutari, come i musicisti dell'ONB, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2019/790. I ricorrenti non potrebbero pertanto invocare l'applicazione degli articoli da 18 a 23 della direttiva, che riguardano solo gli artisti assunti attraverso un contratto di sfruttamento dei loro diritti connessi, e non gli agenti statutari.

#### Sulla seconda parte

- 27 Il resistente nega di aver adottato disposizioni tali da compromettere gravemente il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva. Tale direttiva non è destinata ad applicarsi agli artisti assunti ai sensi di uno statuto, ma solo a quelli assunti su base contrattuale. Benché l'atto impugnato si collochi, a suo avviso, al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva, esso afferma di aver scelto, in sede di elaborazione dell'atto impugnato, di seguire l'orientamento generale di quest'ultima. Esso ha pertanto espressamente menzionato la direttiva nel suo preambolo e ha previsto una remunerazione adeguata e proporzionata a favore dei musicisti dell'ONB.
- 28 L'atto impugnato non esclude la possibilità, per gli artisti destinatari dell'atto stesso, di concludere un contratto individuale o collettivo con l'ONB per determinare le modalità e l'oggetto del trasferimento. L'atto impugnato stesso contiene tutte le informazioni di cui i musicisti dell'orchestra necessitano per poter determinare l'adeguatezza e la proporzionalità della loro remunerazione.
- 29 Il resistente contesta la violazione dell'articolo 20 della direttiva, ritenendo che i ricorrenti non abbiano dimostrato che la remunerazione prevista dall'atto impugnato sia risultata sproporzionatamente bassa rispetto all'insieme dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere o dalle interpretazioni o esecuzioni. Il fatto che l'atto impugnato non preveda una remunerazione ulteriore adeguata ed equa in caso di successo non pregiudica la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva e non esclude la facoltà per gli artisti (interpreti o esecutori) di rivendicare una remunerazione ulteriore in caso di successo e di negoziarla con l'ONB mediante un accordo separato.
- 30 Inoltre, il fatto che l'atto impugnato non preveda la possibilità di revocare il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento, in particolare per gli artisti interpreti assunti mediante un contratto di lavoro, non compromette il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva. Il caso delle prestazioni dell'orchestra, che comprendono quelle di tutti i musicisti che ne fanno parte, rientra nella facoltà di esclusione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2019/790.

*Argomento dell'interveniente*

- 31 L'interveniente ritiene che gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790, non inclusi nella proposta iniziale presentata dalla Commissione, siano redatti in termini generici che lasciano agli Stati membri un margine di trasposizione molto ampio.
- 32 Secondo l'interveniente, i ricorrenti non potrebbero invocare tale direttiva per i seguenti motivi:
- essa non sarebbe direttamente applicabile nel diritto belga;

- per motivi di certezza del diritto, l'articolo 26 precisa che la direttiva (e di conseguenza le disposizioni di trasposizione) non si applica in ogni caso ai diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021. I trasferimenti effettuati prima del 7 giugno 2021 non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva. Orbene, l'atto impugnato è entrato in vigore il 4 giugno 2021, cosicché le disposizioni della suddetta direttiva non possono in alcun modo riguardarlo;
  - la direttiva è invocata solo nei suoi articoli da 18 a 22, relativi ai «contratti di sfruttamento», mentre è dubbio che detti articoli siano applicabili ai trasferimenti dei diritti connessi alle prestazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavoro o di uno statuto.
- 33 In ogni caso, l'atto impugnato non è tale da compromettere il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva 2019/790. Il regime di remunerazione previsto dall'atto impugnato è pienamente conforme al risultato prescritto dalla direttiva 2019/790.
- 34 Un diritto può essere acquisito in seguito a un contratto o a una disposizione di legge o regolamentare che ha come effetto l'acquisizione del diritto. Ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2019/790, i diritti trasferiti a seguito di un contratto o in altro modo prima del 7 giugno 2021 non sono pregiudicati dalla direttiva. Le norme della suddetta direttiva non si applicano agli atti giuridici precedenti al 7 giugno 2021.

### **3. Sesto motivo**

- 35 Il sesto motivo verte sulla violazione di varie disposizioni, tra cui l'articolo 17 della Carta e gli articoli da 18 a 22 della direttiva 2019/790.

#### *Argomento dei ricorrenti*

- 36 In merito all'applicabilità della direttiva, i ricorrenti sostengono che l'atto impugnato non è stato «concluso» bensì «adottato» unilateralmente dal resistente.

#### *Prima parte*

- 37 La remunerazione dei diritti connessi quale prevista dall'atto impugnato non è adeguata e proporzionata – o proporzionale – e non si basa su alcun elemento oggettivo e pertinente che consenta di valutarne la ragionevolezza.
- 38 Dal considerando 73 della direttiva 2019/790 si evince che, affinché la remunerazione possa essere considerata adeguata e proporzionata – o proporzionale – al valore effettivo o potenziale dei diritti trasferiti, occorre tenere conto del contributo dell'artista alla prestazione e di tutte le altre circostanze, come le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera. È ammissibile un pagamento forfettario, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, ma

tale pagamento deve essere fissato in modo oggettivo e pertinente, tenendo conto degli elementi summenzionati.

Nel determinare la remunerazione prevista nell'atto impugnato, il resistente non si è basato su alcun dato esistente nel settore, tenuto conto delle sue specificità. A titolo esemplificativo, i profitti generati dallo sfruttamento dei diritti connessi dei musicisti dell'ONB non sono noti e non possono pertanto costituire un criterio di riferimento.

- 39 Le trattative svoltesi tra il 2016 e il 2019 hanno visto un'evoluzione delle proposte dell'ONB, tanto che tra maggio 2017 e febbraio 2021 la sua proposta è passata da EUR 320 a EUR 600 per 25 concerti, senza che tale modifica si basi su alcuna valutazione oggettiva e pertinente.
- 40 Non si è tenuto conto, a fini comparativi, della remunerazione dei diritti connessi che esiste da molti anni nell'unica orchestra di dimensioni e condizione giuridica simili a quelle dell'ONB, vale a dire il Théâtre royal de la Monnaie. In quest'ultimo caso, il meccanismo attuato sulla base di un «contratto collettivo» prevede una remunerazione di circa EUR 2 500 all'anno. Dal confronto emerge che i musicisti dell'ONB ricevono una remunerazione che, chiaramente, non è adeguata e proporzionata – o proporzionale – e non è affatto giustificata da considerazioni oggettive, pertinenti e ragionevoli.

Seconda parte

- 41 Nella seconda parte, i ricorrenti sostengono che l'atto impugnato non contiene alcuna disposizione che garantisca l'erogazione di una remunerazione ulteriore ai titolari dei diritti connessi in caso di successo nello sfruttamento delle prestazioni.
- 42 Sebbene un'indennità supplementare sia prevista dall'articolo 4, paragrafo 4, dell'atto impugnato, essa dipende dall'esecuzione di un contratto concluso tra l'ONB e una società per azioni di diritto privato, il cui obiettivo è produrre spettacoli utilizzando, in particolare, un meccanismo di sgravio fiscale. Questa collaborazione consentirà di privatizzare al massimo i profitti a vantaggio della società privata e farà gravare i costi di produzione sull'ONB a scapito dello Stato e dei musicisti.
- 43 L'atto impugnato, pertanto, non rispetta affatto il principio sancito dalla direttiva 2019/790, che mira a garantire ai musicisti un'equa remunerazione in caso di successo nello sfruttamento della loro interpretazione o esecuzione di opere artistiche.
- 44 L'articolo 4, paragrafo 4, dell'atto impugnato, che non prevede alcuna trasparenza in relazione ai contratti e ai costi di produzione, rende del tutto incerta l'erogazione dell'indennità supplementare, in quanto tale erogazione non può in alcun caso comportare che l'esecuzione del contratto da parte dell'ONB risulti in una perdita per quest'ultima e che tutti i costi variabili di produzione sono deducibili.

- 45 La remunerazione forfettaria prevista dall'atto impugnato è meramente indicizzata. Orbene, detto atto prevede un trasferimento pari alla durata dei diritti connessi (50 anni) e a livello mondiale e non prevede una disposizione che adegui la remunerazione forfettaria nel caso in cui, durante tale periodo, l'insieme dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle prestazioni dell'ONB dimostri che tale remunerazione è sproporzionatamente bassa rispetto a detti ricavi. Se una registrazione consegue il successo commerciale, detta remunerazione non verrà mai adeguata. Ciò costituisce una violazione dell'articolo 20 della direttiva 2019/790 e del principio di una remunerazione adeguata e proporzionata.

Terza parte

- 46 Nessuna disposizione dell'atto impugnato consente ai musicisti di controllare i criteri che determinano la remunerazione dei diritti ceduti, né prevede alcun rendiconto comune in contraddittorio o comunicazione o condivisione dei dati relativi allo sfruttamento dei diritti da parte dell'ONB. Poiché i musicisti non hanno alcun diritto di controllo sulla gestione della società di diritto privato partner, non avranno alcuna possibilità di verificare i risultati dello sfruttamento dei diritti connessi generati dalle prestazioni da loro fornite nell'ambito del contratto tra tale società e l'ONB.

Quarta parte

- 47 L'atto impugnato non contiene alcun dispositivo che consenta la revoca dei diritti connessi da parte dei titolari in caso di mancato sfruttamento da parte dell'ONB e non soddisfa pertanto i principi sanciti dalla direttiva 2019/790.

*Argomento del resistente*

- 48 Il resistente sostiene che i ricorrenti non sono destinatari della direttiva 2019/790 e che quest'ultima non riguarda gli agenti statuari.

Sulla prima parte

- 49 L'articolo 18 della direttiva 2019/790 non osta a che la remunerazione dei diritti connessi degli artisti (interpreti o esecutori) sia fissata con regio decreto per gli artisti assunti mediante statuto. Nel caso degli artisti assunti con contratto di lavoro, l'autore dell'atto impugnato tiene conto del principio della libertà contrattuale, come risulta dai suoi considerando.
- 50 Al fine di valutare l'adeguatezza e la proporzionalità della remunerazione degli artisti (interpreti o esecutori), occorre tenere conto del fatto che i diritti ceduti di ciascuno dei musicisti dell'orchestra non hanno alcun valore economico, effettivo o potenziale, senza i diritti d'autore sulle opere registrate, senza i diritti connessi degli altri artisti dell'ONB e senza i diritti connessi del produttore delle registrazioni cedute. I diritti connessi degli artisti dell'orchestra rappresentano solo una piccola parte dei diritti intellettuali che l'ONB deve ottenere per poter sfruttare liberamente le prestazioni dei musicisti. La remunerazione degli artisti

(interpreti o esecutori) oggetto dell'atto impugnato deve essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti ceduti.

- 51 Inoltre, il motivo sollevato dai ricorrenti riguarda esclusivamente la remunerazione forfettaria di EUR 600 e ignora le molte altre remunerazioni previste dall'atto impugnato, che corrispondono in tutto o in parte ai ricavi netti derivanti dallo sfruttamento dei diritti ceduti e sono pertanto manifestamente proporzionate e adeguate.
- 52 L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 fa riferimento a un «atto» e non a un «contratto» o a un «accordo», per cui l'espressione «atto concluso» comprende anche gli atti adottati dal potere esecutivo.

Sulla seconda parte

- 53 La direttiva non impone di fissare la remunerazione degli artisti (interpreti o esecutori) dell'ONB in funzione dell'eventuale successo dello sfruttamento della loro prestazione in tutti i casi, ma solo quando la remunerazione risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi derivanti dallo sfruttamento delle interpretazioni o esecuzioni.

Sulla terza parte

- 54 I criteri per determinare la remunerazione forfettaria di EUR 600 di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'atto impugnato sono chiari e possono essere facilmente verificati dai musicisti, che conoscono il numero di servizi a cui hanno partecipato e sanno se tali servizi sono stati o meno oggetto di una registrazione. Sono chiari anche i criteri per la determinazione delle altre remunerazioni proporzionate (ricavi netti al netto dei costi variabili di produzione). È sufficiente che i musicisti ricostruiscano l'importo complessivo dei ricavi netti a partire dalla percentuale che hanno percepito.

*Argomento dell'interveniente*

- 55 Secondo l'interveniente, gli articoli da 18 a 22 della direttiva 2019/790 sono applicabili solo nell'ambito di un contratto di sfruttamento. Nel caso in questione, l'ONB non conclude un contratto di sfruttamento con i suoi musicisti.
- 56 Sulla prima parte, basandosi sulle versioni nelle lingue inglese e neerlandese della direttiva 2019/790, nonché sui considerando 61 e 73 della stessa, essa sostiene che il riferimento, all'articolo 18 della stessa [nella versione in lingua francese], alla remunerazione «proportionnelle» e non «proportionnée» è errato. Una remunerazione è pertanto conforme alla direttiva se è proporzionata (al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti), sia essa forfettaria o proporzionale.
- 57 L'atto impugnato prevede una «remunerazione adeguata e proporzionata» ai sensi della direttiva, in quanto i musicisti ricevono una remunerazione forfettaria annua

di EUR 600 che copre una quota di 25 servizi e varie indennità proporzionate ai ricavi netti dell'ONB derivanti dallo sfruttamento dei loro diritti connessi. Le indennità previste dall'atto impugnato presentano dunque un rapporto ragionevole con il valore economico effettivo dei diritti così ceduti. Infine, le remunerazioni previste nell'atto impugnato sono conformi alle prassi del settore.

- 58 L'articolo 18 della direttiva 2019/790 non richiede in alcun modo che il trasferimento avvenga tramite un accordo separato rispetto allo statuto dei musicisti di cui trattasi, ma al contrario dispone al suo paragrafo 2 che «gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo».

Sulla seconda parte

- 59 Le indennità previste nell'atto impugnato non possono essere qualificate come una «remunerazione sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni» poiché rappresentano segnatamente remunerazioni proporzionali ai ricavi netti derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi e si collocano tra il 50% e il 100% dei ricavi netti percepiti dall'ONB.

#### **IV. Valutazione del giudice del rinvio**

- 60 Le questioni se la direttiva 2019/790 si applichi ai diritti connessi ceduti nell'ambito di un rapporto di lavoro statutario, da un lato, e se detta direttiva osti all'adozione di un atto unilaterale regolamentare che trasferisce i diritti connessi prima del 7 giugno 2021, dall'altro, riguardano il merito.
- 61 Per la prima volta nell'ambito del presente procedimento, sebbene il preambolo dell'atto impugnato faccia espresso riferimento alla direttiva 2019/790 e dichiari la conformità del primo a quest'ultima, il resistente sostiene che «i ricorrenti non possono invocare l'applicazione degli articoli da 18 a 23 della direttiva, che costituiscono il capo 3, intitolato «Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento», che riguardano solo, come indica il titolo, gli artisti assunti attraverso un contratto di sfruttamento dei loro diritti connessi, e non gli agenti statutari».
- 62 L'interveniente sostiene inoltre che «è dubbio che detti articoli siano applicabili ai trasferimenti dei diritti connessi alle prestazioni effettuate nell'ambito di un contratto di lavoro o di uno statuto». Essa fa riferimento al considerando 72 della direttiva.
- 63 Il resistente e l'interveniente sostengono inoltre che la direttiva si applica «fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021», mentre l'atto impugnato trasferisce i diritti connessi dei musicisti dell'ONB alla data del 4 giugno 2021.

- 64 Le argomentazioni del resistente e dell'interveniente sollevano le questioni se la direttiva 2019/790, in particolare i suoi articoli da 18 a 23, sia applicabile alla fattispecie del trasferimento di diritti connessi nell'ambito di un rapporto di lavoro statutario e, in caso affermativo, se il resistente fosse tenuto al rispetto di tali disposizioni nel momento in cui ha adottato l'atto impugnato, che prevede il trasferimento unilaterale dei diritti connessi dei musicisti dell'ONB, entro il termine di trasposizione di tale direttiva.
- 65 Tali questioni riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione e devono pertanto essere sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

### V. Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli da 18 a 23 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2011/29/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano al trasferimento, mediante regolamento, dei diritti connessi di agenti statuari per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro.
- 2) In caso di risposta affermativa, se le nozioni di «atti conclusi» e di «diritti acquisiti» di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2011/29/CE debbano essere interpretate nel senso che si riferiscono in particolare al trasferimento di diritti connessi effettuato mediante un atto regolamentare adottato prima del 7 giugno 2021.